



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 18220 DEL 09/09/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl (sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235).

Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe.

Comune di localizzazione: Sorgà (VR).

Comuni interessati: San Giorgio Bigarello (MN), Castel D’Ario (MN).

Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito dell’istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto in esecuzione della sentenza n. 14/2025.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si sostituisce, su istanza di parte e in recepimento della sentenza n. 14/2025 del TAR Veneto, l’AIA di cui al Decreto n. 360 del 15.12.2022, ricompreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, n. 1 del 11.01.2023 per l’approvazione del Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe, presentato dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl. con istanza acquisita al prot. n. 487003 del 16.11.2020 smi

IL DIRETTORE

Procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 10.01.2023.

PREMESSO CHE con l’istanza acquisita al protocollo regionale con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti rispettivamente in data 26.11.2020 con prot. n. 495548, in data 14.12.2020 con prot. n. 529850 e in data 22.12.2020 con prot. n. 543539, la Società Rottami Metalli Italia S.p.A., con sede legale in via Galileo Galilei, 19 a Castelnuovo del Garda (VR), ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe;*

PRESO ATTO che, in allegato alla suddetta istanza, il proponente ha provveduto ad inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997);

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento;
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche;
- Parere di ARPAV sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- Parere del Comune di Sorgà sul permesso di costruire;
- Concessione, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933, di derivazione di acqua sotterranea per usi non potabili dal piezometro S2, di competenza della Regione del Veneto – Genio Civile di Verona;
- Autorizzazione paesaggistica per presenza di beni tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42/2004 smi, di competenza della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Nulla osta idraulico per lo scarico in acque superficiali dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione del percolato, di competenza dell'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Autorizzazione idraulica, di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;
- Valutazione del progetto e autorizzazione all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido, di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;

VISTA la nota prot. n. 547373 del 23.12.2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente RMI S.p.A. richiedendo agli Enti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, la completezza e l'adequatezza della medesima documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota formulata dalla Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 30935 del 22.01.2021, la Ditta proponente con prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e prot. n. 79869 del 22.02.2021 ha depositato la documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati, provvedendo altresì ad una rimodulazione del progetto presentato, con riduzione dell'area interessata dalla discarica in riscontro alle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. n. 85132 del 23.02.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, tenuto conto che la portata della documentazione presentata ha interessato una significativa parte del progetto, hanno ritenuto necessario richiedere nuovamente a tutti i soggetti interessati di verificare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, per i profili di rispettiva competenza, la completezza e l'adequatezza della documentazione integrativa aggiornata presentata dal proponente;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione, così come rimodulato, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, successivamente integrato con nota regionale prot. n. 293430 del 29.06.2021;

- VISTA** la nota prot. n. 163674 del 09.04.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno provveduto a trasmettere al proponente, ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi, le ulteriori richieste di integrazioni sul progetto rimodulato formulate dai soggetti interessati;
- CONSIDERATO** che in data 27.04.2021 con prot. n. 191784, in riscontro alla nota di cui sopra, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione;
- VISTA** la nota prot. n. 191797 del 27.04.2021, con la quale il proponente ha trasmesso altresì la documentazione necessaria al rilascio del titolo di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, da acquisire nell’ambito del procedimento unico attivato ai sensi del citato art. 27-bis;
- VISTA** la nota prot. n. 209647 del 06.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente – U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 smi ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla valutazione del progetto rimodulato;
- VISTE** le note prot. n. 241125 del 26.05.2021 e prot. n. 233543 del 27.05.2021, con le quali il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune di Sorgà, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in presenza presso Parco della Saggina, in via Piazza Brà a Sorgà, in data 22.05.2021, e in modalità videoconferenza in data 25.05.2021;
- PRESO ATTO** che, a seguito della pubblicazione dell’annuncio di cui sopra, risultano pervenuti alla Regione del Veneto i pareri/osservazioni formulati dai seguenti soggetti, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi:
- prot. n. 237831 del 25.05.2021 – Comune di Isola della Scala
 - prot. n. 265023 del 10.06.2021 – Coldiretti
 - prot. n. 268461 del 14.06.2021 – Provincia di Verona
 - prot. n. 268897 del 14.06.2021 – Comune di Erbé
 - prot. n. 270244 del 15.06.2021 – Zanardi
 - prot. n. 270170 del 15.06.2021 – ANGA – Giovani di Confagricoltura Veneto
 - prot. n. 270283 del 15.06.2021 – Comitato No Car Fluff Sorgà
 - prot. n. 270323 del 15.06.2021 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 270346 del 15.06.2021 – Arch. Mantovani per conto Ecomuseo della risaia
 - prot. n. 270452 del 15.06.2021 – Comune Sorgà (relaz. Dott. Casetta)
 - prot. n. 270479 del 15.06.2021 – Pasini (presidente Ambito Territoriale di caccia Tartaro)
 - prot. n. 270490 del 15.06.2021 – Avv. Baciga (per conto Gelmi)
 - prot. n. 270638 del 15.06.2021 – Luisi
 - prot. n. 272152 del 16.06.2021 – LAV
 - prot. n. 273535 del 16.06.2021 – Lomellini e Chilesi – Comune di San Giorgio Bigarello;
- CONSIDERATO** che il progetto è stato discusso nella seduta del 23.06.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione e ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

- CONSIDERATO** che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 306604 del 07.07.2021;
- VISTA** la nota prot. n. 333157 del 26.07.2021 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale con la quale è stata accolta la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni, formulata dal proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi;
- TENUTO CONTO** che il proponente in data 02.12.2021 ha presentato la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con protocolli nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988, allegando un nuovo "Avviso web";
- VISTA** la nota prot. n. 589032 del 17.12.2021, con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato agli Enti e alle Amministrazioni interessate di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione di cui sopra e del nuovo avviso al pubblico e di dare avvio alla nuova fase di consultazione del pubblico;
- TENUTO CONTO** che la durata della nuova fase di consultazione del pubblico è stata estesa a 15 giorni a partire dal 23.12.2021, come comunicato dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 599134 del 23.12.2021;
- PRESO ATTO** che, dalla data della pubblicazione del nuovo avviso, risultano pervenute ulteriori osservazioni, formulate dai seguenti soggetti:
- prot. n. 606706 del 29.12.2021 – Provincia di Mantova
 - prot. n. 699 del 03.01.2022 – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
 - prot. n. 5170 del 10.01.2022 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 6177 del 10.01.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
 - prot. n. 6227 del 10.01.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà
 - prot. n. 6304 del 10.01.2022 – Comune di Nogarole Rocca
 - prot. n. 6341 del 10.01.2022 – Comune di Sorgà
 - prot. n. 6854 del 10.01.2022 – Provincia di Verona
 - prot. n. 8948 del 12.01.2022 – Comune di Castelbelforte
 - prot. n. 15563 del 14.01.2022 – AIPO
 - prot. n. 26044 del 20.01.2022 – Provincia di Verona;
- VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente in riferimento alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con prot. n. 52438 del 04.02.2022;
- TENUTO CONTO** che in data 09.03.2022 è stata effettuata l'inchiesta pubblica, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 15 della L.R. n. 4/2016 smi;
- VISTA** la nota prot. n. 6218 del 10.03.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 16819 del 14.03.2022, con cui Acque Veronesi S.c. a r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale;
- CONSIDERATO** che in data 31.03.2022 è stato effettuato un incontro tecnico tra il gruppo istruttorio incaricato e il proponente;
- CONSIDERATO** che con prot. n. 157270 del 06.04.2022 è stata acquisita agli atti la documentazione con la quale il proponente ha formulato le controdeduzioni alle ulteriori osservazioni pervenute ed ha fornito

- alcuni approfondimenti e chiarimenti tecnici in riferimento a quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica e dell'incontro tecnico effettuato con il gruppo istruttorio;
- VISTA** la nota prot. n. 158128 del 06.04.2022 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale, con cui è stata comunicata ai soggetti interessati la pubblicazione della documentazione di chiarimento trasmessa dal proponente;
- PRESO ATTO** delle ulteriori note pervenute a seguito della pubblicazione della documentazione di cui al punto precedente, formulate dai seguenti soggetti:
- prot. n. 190881 del 27.04.2022 – Comune di Sorgà
 - prot. n. 194060 del 29.04.2022 – Comune di San Giorgio Bigarello
 - prot. n. 197761 del 02.05.2022 – Provincia di Mantova
 - prot. n. 200567 del 03.05.2022 – Ecomuseo della Risaia
 - prot. n. 200369 del 03.05.2022 – Comune di Castelforte
 - prot. n. 200584 del 03.05.2022 – Comune di Castel d'Ario
 - prot. n. 203906 del 03.05.2022 – Coldiretti Verona
 - prot. n. 214171 del 11.05.2022 – Comitato No Car Fluff Sorgà;
- VISTA** la nota n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot. n. 15563 del 14.01.2022, con cui AIPO ha espresso il parere favorevole *“ai soli fini idraulici al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR)”*;
- VISTA** la nota n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 238989, pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- VISTO** il parere del Comune di Sorgà, acquisito agli atti in data 25.05.2022 con prot. n. 238548, e l'ulteriore nota trasmessa dallo stesso Comune in data 31.05.2022 e acquisita agli atti con prot. n. 249573 del 01.06.2022;
- VISTA** la nota trasmessa dal Sindaco del Comune di Castel d'Ario in data 31.05.2022, comprensiva del parere della Polizia Locale Intercomunale di Castel d'Ario e Villimpenta prot. n. 2978 del 31.05.2022;
- TENUTO CONTO** che con note prot. n. 604441 del 28.12.2021, prot. nn. 226496 e 227203 del 18.05.2022 e prot. n. 241415 del 26.05.2022 il Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 smi, la Conferenza di Servizi (di seguito CdS) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi e alla DGR n. 568/2018 per il rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.) e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente;
- TENUTO CONTO** che il progetto è stato discusso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel corso delle sedute del 25.05.2022 e del 01.06.2022, il quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del provvedimento di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché di alcune condizioni ambientali (CA);
- CONSIDERATO** che in data 01.06.2022 si è svolta la seduta della CdS, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in parola, subordinatamente al rispetto delle condizioni da recepire in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e delle CA riportate nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022, come da

- verbale trasmesso con nota regionale prot. n. 374411 del 26.08.2022, in seguito rettificato con nota regionale prot. n. 493654 del 24.10.2022;
- VISTA la nota regionale prot. n. 259570 del 08.06.2022, con la quale sono state comunicate alla Ditta RMI S.p.A. le conclusioni del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183/2022, al fine di dare seguito a quanto stabilito nelle relative CA e, con riferimento alle condizioni n. 3 – lett. b) e n. 5, consentire la conclusione dei lavori della CdS per quanto concerne l'eventuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti nell'ambito del procedimento attivato ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 smi;
- VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta agli Uffici regionali relativa alla verifica di ottemperanza alle succitate CA n. 3 – lett. b) e n. 5, acquisita agli atti con prot. reg. n. 277480 del 21.06.2022 e pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto, come comunicato con nota regionale prot. n. 342322 del 03.08.2022;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 278285 del 21.06.2022, con la quale la Ditta ha trasmesso agli Uffici regionali i documenti e gli atti attestanti la titolarità di RMI S.p.A. ad ottenere il rilascio del PAUR;
- VISTO il decreto n. 60 del 19.07.2022, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata *“Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe*”, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235), a condizione che, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni riportate nelle premesse del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 183 del 01.06.2022 (Allegato A al medesimo decreto), sia previsto quanto indicato nel medesimo parere, e subordinatamente al rispetto delle CA ivi riportate;
- VISTA la nota n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso il parere favorevole, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso parere, in merito al progetto presentato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, relativo all'installazione di un serbatoio di ossigeno liquido;
- CONSIDERATO che in data 30.08.2022 si è svolta la seduta conclusiva della CdS, convocata dal Direttore regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con note n. 340105 del 02.08.2022 e n. 373365 del 25.08.2022;
- CONSIDERATO che la CdS, nella seduta di cui sopra, ha preso atto dell'impossibilità di acquisire in sede di conferenza l'autorizzazione idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese, tenuto conto che per il rilascio del titolo abilitativo in questione è richiesto un livello progettuale esecutivo, ed ha dato seguito a quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicando le condizioni e le tempistiche per il rilascio del titolo in parola;
- CONSIDERATO che, per quanto riguarda la “concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933”, la CdS ha preso atto dell'oggettiva impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell'ambito della seduta conclusiva, a causa della mancata pubblicazione da parte del Comune di Sorgà dell'ordinanza con la quale è stata ammessa ad istruttoria la domanda di concessione ricompresa nell'ambito del PAUR attivato dal proponente;
- CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la CdS, nella necessità di chiudere il procedimento attivato nei termini di legge, tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 568/2018, ha deciso di stralciare dal PAUR il rilascio della concessione di competenza del Genio Civile di Verona, peraltro elemento non essenziale ai fini della realizzabilità ed esercizio del progetto complessivo;

CONSIDERATO che, come riportato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 539780 del 22.11.2022, la CdS, nella seduta conclusiva di cui sopra:

- ha dato atto:
 - dell’ottemperanza da parte della Ditta alle CA n. 3 – lettera b) e n. 5 del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 183 del 01.06.2022;
 - dell’adozione del provvedimento di VIA favorevole (con decreto regionale n. 60 del 19.07.2022);
 - dei pareri favorevoli rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dall’AIPO e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (per quanto riguarda l’installazione di un serbatoio di ossigeno liquido) e del parere espresso da ARPAV in sede di CdS;
 - che il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Conferenza nella seduta conclusiva;
 - dello stralcio dal PAUR della “concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933” di competenza del Genio Civile di Verona;
- preso atto dell’astensione dal voto da parte del Consorzio di Bonifica Veronese in quanto il titolo definitivo di competenza verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- registrato il parere favorevole della Regione al rilascio dell’AIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- registrato il parere negativo del Comune di Sorgà, sia in relazione al permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, sia in relazione al rilascio dell’AIA;
- considerato acquisito l’assenso senza condizioni della Provincia di Verona, in quanto assente;

si è espressa favorevolmente, con giudizio prevalente, sul rilascio dell’AIA, con le prescrizioni proposte dai competenti Uffici regionali nel corso della seduta del 30.08.2022, come integrate dalla prescrizione proposta nel corso della medesima seduta, e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTA la nota n. 6448 del 01.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 394716 del 02.09.2022, con la quale il Comune di Sorgà ha confermato il parere negativo espresso nella seduta della CdS del 30.08.2022 ed ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al permesso di costruire di competenza e all’Autorizzazione Integrata Ambientale, illustrate nel corso della medesima seduta; ha altresì formulato la richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità del D.M. 26 luglio 2022 all’impianto in esame, già avanzata in sede di Conferenza, alla quale è stato dato riscontro nei termini riportati nel relativo verbale;

PRESO ATTO che con nota n. 20807 del 08.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 428472 del 16.09.2022, AIPO, con riferimento alla nota datata 20.07.2022 trasmessa dallo Studio tecnico incaricato dalla Ditta RMI S.p.A., ha espresso il *“parere favorevole ai soli fini idraulici all’installazione di una strumentazione che misuri in continuo il livello del canale Acque Alte (ed eventualmente altri parametri quali temperatura e conducibilità elettrica) [...]”*;

VISTO il decreto n. 360 del 15.12.2022 con il quale il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, in Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235) l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativamente all’istanza denominata *“Progetto di discarica in conto*

proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe”, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell’Allegato A al medesimo decreto;

CONSIDERATO che il rilascio del permesso di costruire rientra tra le competenze settoriali dell’Amministrazione comunale, motivo per cui il Comune di Sorgà è stato, tra l’altro, invitato a partecipare alla CdS;

PRESO ATTO che in sede di CdS del 30.08.2022 il Comune di Sorgà ha espresso il proprio dissenso motivato anche in relazione al rilascio del permesso di costruire, per *“il persistere delle carenze progettuali già evidenziate in tutte le fasi del procedimento, per quanto concerne il permesso di costruire”*, come riportato nel verbale trasmesso con la succitata nota regionale n. 539780 del 22.11.2022;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto di rilasciare il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con la seguente prescrizione:

Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell’inizio dei lavori.

VISTO che con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11.01.2023 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), con il quale questa Amministrazione ha:

- preso atto delle risultanze della CdS, espresse nelle sedute del 01.06.2022 (relativamente al rilascio del provvedimento di VIA) e del 30.08.2022 (relativamente al rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto);
- preso atto che, per le motivazioni sopra riportate, il titolo definitivo di competenza del Consorzio di Bonifica Veronese verrà rilasciato ai sensi del comma 7-bis dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 secondo le modalità e le tempistiche definite dalla CdS nella seduta conclusiva del 30.08.2022;
- preso atto della decisione della CdS di stralciare dal provvedimento autorizzatorio unico regionale la “concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea R.D. 1775/1933”, a causa dell’impossibilità da parte del Genio Civile di Verona di rilasciare il titolo di competenza nell’ambito della CdS, per le motivazioni sopra riportate;
- preso atto e fatto proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 60 del 19.07.2022 (**Allegato A**);
- preso atto e fatto proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2022 (**Allegato B**);
- preso atto e fatto proprio il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi, relativo al progetto presentato dal proponente ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, trasmesso con nota prot. n. 16296 del 23.08.2022, acquisita al prot. reg. n. 369442, pari data (**Allegato C**), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate all’interno dello stesso parere;
- rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 s.m.i, sulla base del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza n. 0014641-P del 25.05.2022, acquisito al protocollo regionale con n. 238989, pari data (**Allegato D**);
- preso atto e fatto proprio il nulla osta idraulico di cui alla nota dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisita agli atti con prot.

n. 15563 del 14.01.2022 (**Allegato E**), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nella medesima nota;

- rilasciato il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, con la seguente prescrizione:

Il proponente deve trasmettere al Comune di Sorgà la documentazione relativa ai calcoli delle strutture e degli impianti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, entro la comunicazione dell'inizio dei lavori.

- adottato la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, e rilasciato, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 smi, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente all'istanza denominata *"Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe"*, presentata dalla Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.p.A.;

Adempimenti ed eventi successivi al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 82462 del 13.02.2023 la ditta, in ottemperanza alla CA n. 5 del provvedimento di VIA n. 60 del 19.07.2022 (allegato A al PAUR n. 1/2023), ha trasmesso un nuovo Piano Economico Finanziario (PEF);

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. n. 121058 del 03.03.2023 la ditta in ottemperanza alle condizioni n.1 e 2 del già citato provvedimento di VIA ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Elaborato B.20 "Stato di progetto opere a verde di mitigazione ambientale;
- Elaborato F "Opere di mitigazione ambientale e recepimento parere Vinca – Piano di ripristino ambientale
- Elaborato ZH "Opere di mitigazione ambientale – Programma di monitoraggio floristico – faunistico ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla DGRV n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla prescrizione 48 del Decreto di AIA n. 360/2022, con nota acquisita al prot. n. 140541 del 14.03.2023 il gestore ha trasmesso copia aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) – rev. 3;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 145449 del 15.03.2023, il comune di Sorgà ha comunicato l'avvio dell'iter per la realizzazione dell'opera, trasmettendo a corredo valutazione tecnica con considerazioni e progettualità alternativa, relativamente alle Condizioni Ambientali n. 8 (allargamento via Bosco) e n. 9 (sistema semaforico a chiamata e realizzazione di una piazzola di fermata nei tratti di via Bosco che non consentono la doppia percorrenza) del provvedimento di VIA;

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 156525 del 21.03.2023, in ottemperanza al punto 5 del DDR n. 360/2023, il proponente ha trasmesso copia del parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi dal quale si evince che le "discariche per rifiuti speciali non pericolosi" non rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011, ma che qualora nel medesimo sito siano presenti altre attività configurabili al predetto elenco, le stesse devono essere assoggettate alle procedure di cui al suddetto DPR; in tale contesto esorta il gestore a procedere con ogni azione volta a mitigare il rischio di incendio attraverso misure preventive, protettive e gestionali;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 187993 del 05.04.2023 il proponente ha trasmesso copia della distinta di pagamento del contributo di 100.000 euro, versato a titolo di anticipo dei lavori di cui alla CA n. 8;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. n. 193938 del 11.04.2023 il gestore ha comunicato quanto segue:

- di aver ottenuto dalla Prefettura di Verona il rinnovo dell'iscrizione alla White list;
- di aver depositato presso il comune di Sorga in data 31.03.2023 la documentazione richiesta al punto 10 del PAUR n. 1/2023 e contestualmente di aver comunicato per il 14.03.2026 l'avvio dei lavori;
- di non ritenere necessari, in conformità al parere prot. n. U0004980 del 17.03.2023 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Ufficio Prevenzione Incendi secondo cui le “discariche per rifiuti speciali non pericolosi” non rientrano nell'elenco delle attività di cui al DPR 151/2011 ed al DM 26.07.2022, ulteriori adeguamenti del progetto a tali normative;
- in conformità al parere della Soprintendenza è stato affidato l'incarico di sorveglianza e controllo delle operazioni di movimentazione delle terre e rocce;
- le attività previste per l'allestimento della discarica non interferiscono, sulla base di quanto dichiarato dal redattore del Piano di Monitoraggio Floro – Faunistico redatto ai sensi della DGR 1400/2017, con le attività riproduttive delle specie residenti;
- di aver individuato il Direttore dei Lavori, il Responsabile del collaudo funzionale ed in corso d'opera e il Controllore indipendente della discarica;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 195694 del 11.04.2023, l'ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici – U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Area Ovest (USACO) ha trasmesso copia del proprio parere in riferimento al PMC trasmesso il 14.03.2023;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023, trasmessa dal Proponente il 25.02.2026 e acquisita al prot. n. 135399/2026, il Consorzio di Bonifica Veronese ha rilasciato l'autorizzazione idraulica per gli scarichi in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili;

PRESO ATTO che, con distinti ricorsi depositati dinanzi al TAR Veneto, i Comuni di Sorgà, San Giorgio Bigarello, Castel d'Ario e Castelbelforte, nonché la Provincia di Mantova, hanno impugnato gli atti del procedimento lamentando l'esistenza di criticità idrogeologiche riferite al rischio di inquinamento di una falda acquifera per la produzione di acqua potabile, presente al di sotto del terreno del Comune di Sorgà e dei Comuni Mantovani a valle idraulica.

In particolare, hanno segnalato carenze istruttorie legate alla valutazione della distanza tra il fondo della discarica e il livello di massima escursione dell'acquifero che, ai sensi del sub-paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003, deve collocarsi entro i seguenti parametri: *“Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.”*;

CONSIDERATO che il TAR Veneto, con ordinanza n. 09/2024, ha disposto una verifica affidandola, dapprima, al Direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e in seguito, vista la rinuncia di quest'ultimo, ad un docente universitario del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino (ordinanza n. 503/2024).

PRESO ATTO che il TAR, facendo proprie le conclusioni del Verificatore, con sentenza n. 14/2025 ha accolto unicamente *“[...] i ricorsi avverso il PAUR (e avverso i provvedimenti in esso compresi) [...] sotto il profilo del difetto di istruttoria in relazione alla lacunosità dell'accertamento del rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera, considerata dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36 del 2003”*.

Istanza di Rinnovazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 1 del 11/01/2023

CONSIDERATO che, con istanza acquisita al prot. n. 128678 del 12.03.2025, il proponente RMI Srl (cambio ragione sociale con atto pubblico del 17.03.2023) ha presentato istanza di rinnovazione ai fini della riadozione degli atti annullati dal TAR Veneto chiedendo di dare esecuzione alla sentenza

14/2025 nei termini e nei limiti statuiti dal Giudice Amministrativo e provvedendo “alla rinnovazione del provvedimento giudicato, in parte qua, illegittimo con conseguente riavvio del procedimento per emendarlo dal vizio riferito al solo segmento procedimentale colpito dall’annullamento”.

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 180862 del 08.04.2025, il proponente ha comunicato di aver avviato, mediante il posizionamento di nuovi cluster di piezometri attrezzati con cella Casagrande, una campagna geognostica integrativa volta ad acquisire ulteriori dati del cosiddetto Litotipo 1 e della circolazione idrica in questo contenuta e a verificare la sussistenza dei presupposti per superare il difetto di istruttoria dedotto dal TAR Veneto con la sentenza n. 14/2025.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 240386 del 14.05.2025, la Scrivente ha invitato la ditta a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eseguite, ed in particolare:

- i risultati delle indagini geognostiche condotte per verificare la conformità ai requisiti della barriera geologica, comprensivi del numero e posizionamento dei nuovi piezometri e delle prove per determinare la permeabilità e la continuità del litotipo 1, a dimostrazione della continuità o meno tra le acque nel litotipo 1 e nel litotipo 2;
- per i piezometri installati a febbraio 2025, al fine di consentire il superamento di ogni incertezza residua e approfondire le conoscenze sul quadro idrogeologico e piezometrico, un piano di monitoraggio di almeno sei mesi, assicurandosi che comprenda l'intero periodo primaverile, e cadenza settimanale, come consigliato dal Verificatore;
- una relazione tecnica che, sulla base degli esiti delle indagini eseguite, riporti le caratteristiche dell'eventuale falda idrica nel livello litologico 1 e la conseguente verifica dei seguenti dati di progetto:
 - distanza della barriera impermeabile dalla zona satura del livello 1
 - calcoli dei cedimenti
 - calcoli relativi ai tempi di arrivo in falda acquifera
 - analisi di rischio;
- ipotesi dei possibili percorsi di un inquinante, caratteristiche e posizionamento dei pozzi di monitoraggio e barriera idraulica;
- ogni ulteriore elemento utile per lo svolgimento della valutazione nel contesto di quanto indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 14/2025.

VISTO che, con note acquisite ai prott. nn. 343442, 343444 e 343445 del 11.07.2025, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini geognostiche eseguite (Schede tecniche dei piezometri Casagrande, Schede tecniche Cptu, Rapporto Slug test, Planimetria con ubicazione nuove indagini);
- i dati di monitoraggio dei piezometri;
- la Relazione tecnica, l'Analisi di Rischio, l'elaborato dal titolo Ipotesi percorso inquinanti e dimensionamento barriera idraulica.
- l'elaborato dal titolo “Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR) - Valutazioni sulla fattibilità idrogeologica” del Luglio 2025 – a firma del Prof. Ing. Giuseppe Sappa dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 455571 del 15.09.2025, il proponente, informando in merito alla collaborazione avviata con il Comune di Sorgà, ha comunicato:

- di aver ricevuto dal Comune in data 11.09.2025 il Rapporto di valutazione indagine integrativa redatto dal consulente tecnico Dott. Geol Cristiano Tosi, nel quale, al fine di confermare e validare la caratterizzazione idrogeologica dedotta dalle indagini sui Cluster Casagrande da parte di RMI, propone la realizzazione di ulteriori 5 piezometri a tubo aperto e 2 mesi di monitoraggio sincrono con i Cluster Casagrande;
- la propria adesione alla proposta formulata dal Comune di realizzare ulteriori piezometri e di effettuare delle campagne di monitoraggio in contraddittorio con decorrenza dal 12.09.2025.

PRESO ATTO che, con nota assunta ai prott. nn. 636797, 636855 e 636858 del 24.11.2025, il Proponente ha comunicato la conclusione delle suddette indagini ed ha trasmesso, in aggiornamento della relazione tecnica trasmessa il 11.07.2025, la relazione dal titolo “Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 D.lgs 36/2003) Aggiornamento novembre 2025 - indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà”.

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 653841 del 02.12.2025, il proponente ha trasmesso il “Rapporto di Valutazione dell’Approfondimento di indagine in relazione al rispetto della distanza minima tra il fondo della discarica e la falda acquifera (allegato 1 Dlgs. 36/2003). Aggiornamento novembre 2025 – indagini in contraddittorio con Comune di Sorgà”.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 44848 del 27.01.2026, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale, al fine di calendarizzare la discussione dell’eventuale rinnovazione del provvedimento di PAUR, nel rispetto della sentenza n. 14/2025 TAR del Veneto, e la successiva convocazione della CdS, ha chiesto al Comune di Sorgà di confermare che indagini geognostiche erano state programmate di concerto con la ditta.

DATO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 53528 del 02.02.2026, il Comune di Sorgà, ralleghando i già citati rapporti, ha confermato che *“le indagini geognostiche integrative condotte da RMI sono da ritenersi definite, programmate e realizzate di concerto tra le parti con decorrenza 12.09.2025, data di installazione di piezometri integrativi richiesti dal dott. geol. Cristiano Tosi incaricato quale consulente dal Comune di Sorgà”*.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 139225 del 27.02.2026, è stata convocata per il giorno 11.03.2026 la CdS di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 smi e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

DATO ATTO che, con note acquisite ai prott. nn. 152718 del 06.03.2026 e 157861 del 10.03.2026, la Provincia di Verona e quella di Mantova hanno trasmesso il proprio parere in relazione alla documentazione prodotta nell’ambito della rinnovazione, i cui contenuti e controdeduzioni, sono illustrati e argomentati nel provvedimento di VIA n. 17568 del 21.08.2026.

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 157089 del 10.03.2026, la Scrivente ha comunicato il rinvio della discussione del Comitato CTR VIA e della CdS.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 006370 del 10.03.2026, acquisita al prot. n. n. 158003 del 10.03.2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ha confermato il parere prot n. 0016296 del 23.08.2022 ribadendo che eventuali varianti al progetto proposto dovranno essere fatte pervenire al Comando.

DATO ATTO che, con nota prot. n. 7959 – P del 12.03.2026, acquisita al prot. n. 161196/2026, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha confermato il precedente parere comunicato con nota prot. 14641 del 25.05.2022 ed ha chiesto *“la predisposizione di un piano di sondaggi preventivi, che dovrà essere approvato dalla Scrivente, a cura di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, allo scopo sia di accertare la sussistenza dell’interesse archeologico nelle aree interferite dalle opere sia di*

evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella loro realizzazione".

- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 171082 del 18.03.2026, il proponente ha manifestato la disponibilità ad aderire alle proposte della Provincia di Verona, esposte nella nota acquisita al prot. n. 152718 del 06.03.2026, in merito alle attività di monitoraggio e controllo.
- PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. n. 187897 del 26.03.2026, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) ha confermato il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12.01.2022 già acquisito al prot.n. 15563 del 14.01.2022.
- CONSIDERATO che, con nota prot. n. 261804 del 08.05.2026, Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha convocato per il giorno 20.05.2026 la CdS di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 smi e alla DGR n. 568/2018, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, finalizzata alla determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA, e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- DATO ATTO che, con nota prot. n. 420445 del 15.07.2026, Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha disposto il rinvio della CdS del 20.05.2026 al 23.07.2026;
- PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 23.07.2026, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 459018 del 07.08.2026, la quale si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, in ordine al rilascio del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel rispetto delle prescrizioni descritte nell'ambito della seduta e riportate nel verbale stesso;
- VISTO il decreto n. 17568 del 21.08.2026, con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, presentata dalla Società ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. (con sede legale in via Galileo Galilei, n. 19, Comune di Castelnuovo del Garda (VR) – CF e P.IVA 03714080235);
- TENUTO CONTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGRV 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, va compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal proponente ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l.;
- RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi del 23/07/2026;
 - di rilasciare, in sostituzione dell'AIA n. 360/2023, alla ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl, con CF/P.IVA 03714080235 e sede legale in via Galileo Galilei 19 in comune di Castelnuovo del Garda- Vr) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente all'istanza denominata "Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe", nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
- PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^a pertanto, con il presente provvedimento: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000 e n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.;
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTE	la DGRV n. 242/2010 e la DGRV n. 863/2012 in materia di Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTA	la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTO	la DGRV n. 568/2018 e il Regolamento Regionale n. 2 del 09.01.2025 recante la disciplina attuativa in materia di VIA;
VISTO	il Regolamento Regionale n. 1 del 09.01.2025 recante la disciplina attuativa in materia di AIA;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 espresse nella seduta conclusiva del 23.07.2026;
3. di rilasciare alla ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI S.r.l. (con CF/P.IVA 03714080235 e sede legale in via Galileo Galilei 19 in comune di Castelnuovo del Garda- Vr) l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente all'istanza denominata *Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà in provincia di Verona. Sottocategoria "Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe*, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** allegato al presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 smi, dovrà essere ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale adottato dal Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 360 del 15.12.2026;
6. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro;
8. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
10. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti nell'ambito del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.



Allegato A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

Autorizzazione Integrata Ambientale

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – ubicata in località De Morta in Comune di Sorgà (VR)

A. Termini dell'autorizzazione

1. La Ditta ROTTAMI METALLI ITALIA – RMI Srl. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 smi
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 smi l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità dodici (12) anni dalla data di notifica del PAUR in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN-ISO 14001;
 - 2.1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni;
 - 2.2. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto – Direzione acque, rifiuti e bonifiche, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
 - 2.3. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto e salvo proroga concessa dall'Ente garantito su motivata richiesta dell'interessato - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalla DGRV n. 2721/2014.
 - 2.4. Entro 30 giorni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta deve trasmettere ogni documento volto ad attestare l'aggiornamento del certificato UNI EN-ISO 14001 con il sito e l'attività di discarica di cui trattasi. Dovrà inoltre, entro 10 giorni dal suo ottenimento, trasmettere copia del certificato aggiornato.
3. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 3.1. Approvazione del progetto di discarica in conto proprio secondo gli elaborati progettuali presentati con l'istanza acquisita al protocollo con n. 487003 in data 16.11.2020, successivamente perfezionata con note acquisite agli atti con prot. n. 495548 del 26.11.2020, con prot. n. 529850 del 14.12.2020 e con prot. n. 543539 del 22.12.2020, come integrati e/o modificati con la documentazione assunta ai prot. nn. 78979, 79148, 79162, 79181, 79198, 79233, 79370, 79387, 79401, 79426, 79444, 79482 e 79496 del 19.02.2021 e n. 79869 del 22.02.2021, al prot. n. 191784 del 27.04.2021, ai prot. nn. 565767, 565791, 565817, 565865, 565873, 565884, 565898, 565921, 565940, 565962 e 565988 del 02.12.2021, al prot. n. 52438 del 04.02.2022 e n. 157270 del 06.04.2022, nonché secondo la documentazione trasmessa dalla Ditta in ottemperanza alle CA n. 3 lett. b) e n. 5 del Parere del Comitato regionale VIA n. 183 del 01.06.2022 (rispettivamente l'elaborato grafico tavola B.10 – Rev. 02 Giugno 2022 e il Piano finanziario – Rev. 02 Giugno 2022), acquisita al prot. n. 277480 del 21.06.2022; e con l'istanza di rinnovazione acquisita al prot. n. 240386 del 14.05.2026 come perfezionata con le note acquisite ai prot. nn. 343442 - 343444 - 343445 del 10.07.2025, prot. n. 455571 del 15.09.2025, prot. nn. 636797 - 636855 - 636858 del 24.11.2025;
 - 3.2. Autorizzazione della sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile con i criteri di ammissibilità in discarica riportati alla successiva parte C del presente provvedimento;
 - 3.3. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
 - 3.4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti (D15/R13) conferiti, prima del loro definitivo deposito in discarica, in appositi box individuati nella planimetria B22 della modulistica AIA (allegato B22.1) per complessivi 2.500 m³ di rifiuti; sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box dedicati ai rifiuti destinati ad R13 da quelli destinati a D15;
 - 3.5. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, delle acque meteoriche di percolazione dell'area di stoccaggio e campionamento dei rifiuti in ingresso, delle acque di lavaggio ruote e delle acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas, in apposite cisterne individuate nella planimetria B22 della

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

modulistica AIA per complessivi 400 m³, fino all'attivazione dell'impianto di trattamento del percolato. Successivamente è autorizzato lo stoccaggio D15 per i rifiuti prodotti nelle fasi di trattamento del percolato;

- 3.6. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5), per una volumetria complessiva non superiore a 86.880 m³, di rifiuti in conto terzi per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e di rifiuti in conto proprio per la copertura giornaliera;
- 3.7. Autorizzazione allo scarico:
- 3.7.1. in corpo idrico superficiale (recapito nel collettore Acque Alte Mantovane) delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato (scarico SF6) - **Allegato A1** al presente decreto di cui costituisce parte integrante, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisito al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022 e confermato con nota acquisita al prot. n. 187987 del 26.03.2026;
- 3.7.2. sul suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, previo trattamento in vasca Imhoff seguita da vassoio assorbente (scarico SF7);
- 3.7.3. in corpo idrico superficiale (recapito nella scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette) delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato in asfalto destinato alla movimentazione degli autoveicoli (area servizi A), previo trattamento (scarico SF8);
- 3.7.4. in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili - **Allegato A2** al presente decreto di cui costituisce parte integrante, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023 ed acquisita al prot. n. 135399 del 25.02.2026;
- 3.8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente:
- 3.8.1. alle emissioni derivanti dalla torcia per la combustione del biogas tramite il camino CAM1 o, in funzione della produzione e composizione del biogas, alle emissioni di biogas in uscita dal bio-ossidatore centralizzato (BOC), secondo quanto indicato nella successiva sezione E;
- 3.8.2. alle emissioni in uscita dall'unità di trattamento delle emissioni gassose a servizio della fase di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato, tramite il camino CAM2.
4. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 ed il recupero in R5 delle tipologie di rifiuti richiamate nella successiva sezione C, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nella stessa sezione e fino al completamento della volumetria utile che risulta pari a 950.000 m³.
5. Il Piano finanziario Economico - Rev. 03 (PEF), acquisito al prot. n. 82462 del 13.02.2023, è approvato.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento del PAUR il gestore deve trasmettere, a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia di Verona e Comune di Sorgà un aggiornamento al PEF, comprensivo di un nuovo computo metrico, che tenga conto delle modifiche derivanti dalle prescrizioni concernenti il nuovo assetto autorizzato.

B. Lavori di costruzione e di sistemazione finale

7. Entro 60 giorni dal ricevimento del PAUR, e comunque prima dell'avvio dei lavori di allestimento della discarica, il Gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e alla direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche della Regione del Veneto, apposito Piano relativo alla fase realizzativa dell'opera comprensivo del monitoraggio idrogeologico continuativo e di verifiche puntuali delle condizioni litostratigrafiche e piezometriche del sito, al fine di confermare nel tempo la validità del modello idrogeologico adottato e di garantire il massimo livello di tutela delle matrici ambientali. In particolare:
- nella fase di realizzazione delle opere di scavo e di preparazione del fondo della discarica dovrà essere mantenuta un'attenta verifica delle caratteristiche litologiche effettivamente intercettate, al fine di confermare la continuità e l'integrità dello strato naturale a bassa permeabilità che costituisce parte integrante del sistema di protezione ambientale;
 - in fase realizzativa e gestionale si dovrà proseguire e consolidare il monitoraggio piezometrico, così da verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei livelli idrici e la risposta del sistema agli eventi pluviometrici più intensi;
 - il sistema di monitoraggio dovrà consentire di verificare nel tempo l'eventuale evoluzione dei gradienti verticali, in modo da garantire il pieno controllo delle dinamiche di flusso tra i diversi orizzonti idrogeologici e limitare eventuali discrepanze tra il modello simulato e la realtà.

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

- particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione delle acque meteoriche durante la fase di realizzazione delle opere al fine di evitare ristagni temporanei o concentrazioni localizzate dei flussi idrici che potrebbero interferire con le condizioni idrauliche naturali del terreno;
 - la direzione di flusso dell'acquifero profondo dovrà essere confermata nel tempo attraverso il monitoraggio piezometrico, così da verificare eventuali variazioni legate sia alle condizioni idrologiche stagionali sia alle modifiche indotte dalle opere di progetto;
8. Il gestore, prima dell'avvio dei lavori di costruzione della discarica, deve attestare l'ottemperanza alla prescrizione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza di cui al parere prot. n. 7959 del 12.03.2026, acquisito al prot. n. 161196 del 12.03.2026.
9. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle opere, comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore deve attenersi al progetto di cui al precedente punto 3.1 e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. lo strato di materiale argilloso compattato della barriera geologica di base deve avere conducibilità idraulica $k \leq 10^{-10}$ m/s
 - 9.2. relativamente alla copertura finale, lo strato minerale compattato deve avere conducibilità idraulica $k \leq 10^{-8}$ m/s;
 - 9.3. in conformità a quanto previsto dalla CA n. 11 del Parere del Comitato VIA n. 277 del 13.05.2026, la ditta dovrà trasmettere il progetto aggiornato entro 90 giorni dal rilascio del PAUR e comunque entro la ditta di avvio dei lavori; dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni:
 - 9.3.1. lo spessore dello strato di impermeabilizzazione artificiale dovrà essere potenziato mediante la posa di ulteriori 0,2 m di materiale minerale compattato per uno spessore complessivo di 1,20 m sul fondo discarica. Lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo e delle sponde dovrà garantire conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-11}$ m/s ed essere integrato da un geocomposito bentonitico con $k \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s e spessore $\geq 0,6$ cm;
 - 9.3.2. dovrà essere realizzato un diaframma/setto plastico impermeabile verticale avente spessore $\geq 0,5$ m e $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s in corrispondenza del lato ovest del Lotto 2 dell'impianto, al fine di limitare l'azione drenante da parte del canale Acque Alte Mantovane sulle acque contenute nei livelli permeabili e semipermeabili della zona nell'intorno dell'impianto, e del lato meridionale, a protezione del corso d'acqua denominato "Fossa de Morta". Tale ulteriore presidio dovrà garantire la tenuta lungo il lato nord-ovest e sud-ovest e dovrà isolare il nuovo impianto in progetto, immorsandosi nello strato impermeabile del Litotipo 1 fino alla quota rilevata di fondo canale per annullare l'effetto drenante del Canale Acque Alte Mantovane e della Fossa de Morta;
 - 9.3.3. la realizzazione e coltivazione del lotto 2 dovrà avvenire partendo dal settore nord-ovest. Il settore 2 pertanto dovrà essere realizzato prima del settore 1.
10. Prima dell'avvio dell'esercizio di ogni singolo lotto in conformità all'art. 25 commi 3 e 4 della LR 3/2000 e all'art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 09.01.2025 il gestore dovrà trasmettere alla Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona, all'ARPAV e al Comune di Sorgà la seguente documentazione:
- 10.1. Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - 10.2. Certificato di collaudo delle opere;
 - 10.3. Relazione descrittiva degli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare il trascinarsi del rifiuto dai settori in coltivazione a quelli contigui non ancora allestiti, nonché delle modalità di gestione delle acque meteoriche nei settori non ancora allestiti;
 - 10.4. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del Piano di Monitoraggio e Controllo ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - 10.5. Documentazione attestante la prestazione – relativamente anche ai singoli lotti/settori oggetto di collaudo - delle garanzie finanziarie previste dall'art 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n.152/2006 smi
- Ai sensi dell'art 7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1/2025 l'avvio dei conferimenti dei rifiuti, anche per singoli lotti/settori, può avvenire unicamente a seguito della comunicazione degli esiti favorevoli dell'attività di controllo preventivo ad opera della Provincia di Verona svolta con l'avvalimento di ARPAV e dall'accettazione da parte dell'Ente garantito delle garanzie finanziarie.
11. Relativamente all'avvio dei conferimenti di rifiuti nel primo lotto/settore della discarica il gestore dovrà trasmettere congiuntamente alla documentazione di cui al punto precedente anche:

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

- 11.1 collaudo delle opere relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (area campionamento rifiuti e box stoccaggio presso Area servizio A) e prodotti (area deposito percolato presso Area servizio B);
 - 11.2 aggiornamento della Scheda B13 della modulistica AIA con l'indicazione delle aree di stoccaggio delle materie prime (non rifiuti) da utilizzare nella realizzazione e gestione della discarica (ad. es.: materiale EoW per le ricoperture giornaliere, materiale di risulta dell'attività di cava per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas, ecc...);
 - 11.3 nominativi del responsabile tecnico e del responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) completi di CV e documentazione attestante l'accettazione dell'incarico.
12. L'impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica di cui al progetto in parola deve essere realizzato ed avviato entro 2 anni dall'avvio dei conferimenti, salvo eventuale proroga concessa su motivata istanza del gestore.
13. Prima dell'avvio dell'impianto il Gestore deve trasmettere a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona, ad ARPAV e al Comune di Sorgà la comunicazione di fine lavori completa della data di avvio dell'impianto.
Unitamente alla suddetta comunicazione dovrà essere trasmesso, ove non già avvenuto, il certificato di collaudo delle aree di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento del percolato (oli e fanghi inertizzati derivanti dal trattamento chimico-fisico, fanghi derivanti dal trattamento biologico MBEOX, concentrato da osmosi inversa/evapo-concentrazione, slurry derivante dall'unità di trattamento delle emissioni gassose, ecc...) come previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. n. 3/2000; tale documentazione dovrà comprendere anche l'aggiornamento delle Schede B.11.4, B.12, B.12.1, B.13 e B.13.1 e dell'Allegato B.22 della modulistica AIA.
14. Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta deve trasmettere il certificato di collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000.
Questa Amministrazione si riserva di rivedere i termini dell'Autorizzazione sulla base delle risultanze del collaudo funzionale.
15. Per la realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di copertura superficiale finale della discarica deve essere utilizzato materiale di risulta dell'attività di cava non avente la qualifica di rifiuto o materiale End of Waste (EoW) prodotto nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i per l'utilizzo specifico; tali materiali devono avere i requisiti specificati dalla ditta nel documento "Risposta alle osservazioni pervenute Gennaio 2022 – Approfondimenti e chiarimenti richiesti in sede di inchiesta pubblica ed incontro tecnico" datato 5 Aprile 2022.
16. Il gestore è tenuto a comunicare a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia di Verona, ARPAV e Comune di Sorgà, per ogni singolo lotto/settore il raggiungimento della massima quota di baulatura dei rifiuti prevista dal progetto approvato.
17. Il gestore è tenuto a concludere i conferimenti di rifiuti entro il 31.12.2034 e iniziare entro il 31.12.2036 i lavori di sistemazione finale della discarica, anche per singoli lotti/settori, dando comunicazione agli Enti interessati dell'avvenuto avvio dei medesimi; detti lavori dovranno essere conclusi entro il 31.12.2039. I termini di cui sopra possono essere prorogati su motivata istanza del gestore.
18. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del *capping*, anche per singolo lotto, il gestore dovrà allegare:
 - 18.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;
 - 18.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
 - 18.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del *capping* con le quote di progetto;
 - 18.4. la lettera di incarico, debitamente firmata per accettazione, al collaudatore dei lavori di ricomposizione;
 - 18.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il gestore è comunque tenuto a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).
19. Durante la gestione operativa dell'impianto sono ammessi superamenti delle quote sommitali previste dal progetto, fino a +10%. Qualora, una volta ultimati i fenomeni di assestamento, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

(quota massima sommitale, comprensiva degli strati di copertura finale e al netto degli assestamenti previsti, pari a 37 m s.l.m.) il gestore è tenuto al rispetto delle stesse mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri lotti/settori della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. È ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto $\leq 0,1$ m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente, agli Enti di controllo e al Comune di Sorgà.

20. Alla comunicazione della fine dei lavori di ricomposizione finale della discarica il gestore dovrà allegare:
- 20.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato;
 - 20.2. il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 (anche per singoli lotti/settori), comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione;
 - 20.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta del percolato, captazione e trattamento del biogas, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc.);
 - 20.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica;
 - 20.5. una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post-operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato.
 - 20.6. in ottemperanza alla CA n. 3 del parere del Comitato di VIA n. 277 del 13.05.2026, che ripercorre CA n. 3 del precedente parere del Comitato di VIA n. 183 del 01.06.2022, il gestore dovrà posizionare il rivestimento impermeabile in HDPE al di sopra dello strato minerale compattato, prevedendo una soluzione impiantistica che eviti possibili infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza della superficie di contatto tra lo strato di argilla del capping e l'argilla degli argini perimetrali delle sponde dell'invaso e che garantisca la stabilità della scarpata. In tal senso si approva l'elaborato B10 – strato di progetto: sezioni e particolari costruttivi copertura finale in adeguamento alla CA n. 3 del Comitato tecnico Regionale VIA del 01.06.2022
21. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 smi. potrà essere attivata, anche separatamente per i due lotti della discarica, a seguito del completamento della copertura della discarica nella configurazione approvata.
22. Lo stoccaggio temporaneo delle terre derivanti dalle operazioni di scavo potrà avvenire solo nelle aree esterne alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 142/2004, nelle aree già individuate nel progetto, e senza superare i quantitativi massimi indicati dal gestore, come di seguito riportato:
- 22.1. volume massimo pari a 29.000 m³, per un'altezza massima di 4 metri, per quanto concerne l'area di stoccaggio dell'argilla;
 - 22.2. volume massimo pari a 14.300 m³, per un'altezza massima di 6 metri, per quanto concerne l'area in cui è previsto il deposito del terreno vegetale.
23. Relativamente all'impianto di illuminazione esterna, prima della sua realizzazione il gestore deve fornire al Comune di Sorgà e ad ARPAV i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale n. 17/2009 e delle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, indicazioni di posa, dichiarazione di conformità e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida ARPAV reperibili sul sito dell'Agenzia.

C. Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

24. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli di seguito identificati, mediante codifica EER con relativa descrizione:

- 24.1. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):
 - 19 10 04 – fluff, frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
 - 19 10 06 – altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

- 19 12 04 – plastica e gomma
 - 19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 24.2. Rifiuti non pericolosi in conto terzi da utilizzare esclusivamente per la realizzazione dello strato di regolarizzazione del capping e per la copertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio (operazione di recupero R5):
- 01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 09 – scarti di sabbia e argilla
 - 10 06 01 – scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 09 03 – scorie di fusione
 - 10 10 03 – scorie di fusione
 - 17 01 07 – miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
 - 17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - 17 05 08 – pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
 - 17 09 04 – rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
 - 19 12 09 – minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 - 19 13 02 – rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01;
- 24.3. Rifiuti non pericolosi in conto proprio (operazione di smaltimento D1):
- 19 03 05 – rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04.
25. I rifiuti di cui al precedente punto devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni/indicazioni:
- 25.1. I rifiuti in conto proprio di cui al precedente punto 23.1 sono solamente quelli provenienti dagli impianti di trattamento di Castelnovo del Garda (VR) e di Lainate (MI), ambedue di titolarità della ditta R.M.I. Srl.; in base alle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 45/2019, i rifiuti destinati ad essere smaltiti nella discarica devono essere prioritariamente prodotti in Veneto e pertanto, nel caso specifico, nello stabilimento di Castelnovo del Garda;
- 25.2. I suddetti devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi, ad eccezione dei seguenti parametri per i quali vengono fissati i seguenti limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discarica in forza della riclassificazione in sottocategoria di discarica:
- Mercurio: 0,06 mg/l
 - Antimonio: 0,21 mg/l
 - Zinco: 15 mg/l
 - DOC: 725 mg/l
- Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico individuati dal codice 191212 come previsto dalla nota (*) alla tabella 5, allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi;
- 25.3. I rifiuti di cui al precedente punto 23.2 impiegati in operazioni R5 per la copertura giornaliera e per lo strato di regolarizzazione del capping dovranno rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi, nonché i seguenti requisiti tecnici:
- Peso di volume (γ): $1.400 \text{ kg/m}^3 < \gamma < 1.800 \text{ kg/m}^3$
 - Angolo di riposo: $\geq 30^\circ$
 - Coefficiente di permeabilità: $k \geq 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
 - Granulometria: $0,075 \text{ mm} < \Phi < 4 \text{ mm}$ < 40 %
 $\Phi < 0,075 \text{ mm} \leq 5 \%$
- 25.4. I rifiuti in conto proprio di cui al punto 23.3 sono solamente quelli provenienti dal trattamento di solidificazione/stabilizzazione dei fanghi provenienti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato di discarica di cui alla successiva sezione F e devono rispettare i limiti previsti dalle Tabelle 5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 smi;
- 25.5. Tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi.
26. Il gestore deve effettuare sui rifiuti in ingresso le verifiche analitiche di conformità ai criteri di ammissibilità in discarica di cui ai punti precedenti. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche,

le verifiche analitiche di conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma devono essere effettuate ogni 1.000 m³ conferiti, e con frequenza non superiore a 1 anno. Relativamente ai rifiuti in conto proprio, tali verifiche potranno essere effettuate su campioni prelevati direttamente presso gli impianti di produzione.

D. Gestione della discarica

27. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa (PGO) e post operativa (PGPO), Revisione 1 del febbraio 2021 approvati con il presente provvedimento; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni – ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 smi – a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.
28. La discarica deve essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 smi., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 28.1. le fasi di riempimento devono procedere per celle di ampiezza tale che, nel caso di conferimento di rifiuti non conformi, gli stessi siano tecnicamente ed economicamente asportabili;
 - 28.2. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
 - 28.3. si deve procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
 - 28.4. deve essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti;
 - 28.5. relativamente alle porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitiva, nonché in caso di interruzione prolungata dei conferimenti, deve essere prevista la posa di idonea copertura provvisoria tramite teli o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
 - 28.6. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30 gradi;
 - 28.7. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere effettuato con criteri di elevata compattazione. In particolare il rifiuto di cui al precedente punto 27.1 deve essere steso in strati di 2,25 m ed ogni strato deve essere ricoperto da uno strato di 15 cm di copertura giornaliera. La copertura giornaliera deve essere comunque effettuata anche in caso di non raggiungimento dello spessore di 2,25 m;
 - 28.8. per le ricoperture giornaliere possono essere utilizzati anche EoW provenienti da ditte terze e prodotte nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 smi per l'utilizzo specifico;
 - 28.9. la viabilità interna deve essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
 - 28.10. devono essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
 - 28.11. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase della gestione;
 - 28.12. deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
 - 28.13. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
 - 28.14. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;
 - 28.15. l'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente deve essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe installate, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica;
 - 28.16. deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori dei settori in coltivazione;

- 28.17. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo all'interno della discarica; nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio devono essere smaltite presso idoneo impianto di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza;
- 28.18. come previsto dal progetto, le acque di lavaggio delle ruote degli automezzi, le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata alle operazioni di campionamento dei rifiuti e le acque di condensa dall'impianto di combustione del biogas devono essere gestite insieme al percolato.

E. Emissioni in atmosfera

29. Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B20 alla scheda B della modulistica AIA e come di seguito specificato:

Sigla punto di emissione	Altezza dal suolo (m)	Portata (Nm³/h)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
CAM 1	6,4	250	Aspirazione biogas	Combustione biogas mediante torcia	SI (CH ₄ , O ₂) ^(*)
CAM 2	10	1.000	Inertizzazione dei fanghi originati dall'unità di pretrattamento chimico-fisico dell'impianto di trattamento del percolato	Assorbimento doppio stadio acido e basico mediante colonna a riempimento in controcorrente	NO
BOC	/	max 1.600 ^(**)	Aspirazione biogas	Ossidazione biologica	NO

(*) Conformemente a quanto riportato nella scheda AIA B.6. il monitoraggio si riferisce al biogas in ingresso alla torcia.
(**) Valore ottenuto dai dati di progetto dichiarati dalla Ditta, relativi alla capacità di trattamento per metro cubo di materiale filtrante (pari a 80 Nm³/h) e alla capacità del biofiltro in cassone (pari a 20 m³).

30. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM 1, i valori limite di emissione sono sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, al fine di verificare che l'esercizio della torcia avvenga conformemente ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 smi, di seguito riportati:
- 30.1. Temperatura in camera di combustione > 850°C
30.2. Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume
30.3. Tempo di ritenzione ≥ 0,3 s
31. Con riferimento al punto di emissione in atmosfera CAM 2, devono essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:
- 31.1. Polveri: 10 mg/Nm³
31.2. TVOC (Carbonio organico volatile totale, espresso come C): 20 mg/Nm³
31.3. Ammoniaca: 5 mg/Nm³
31.4. Acido solfidrico: 5 mg/Nm³
32. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui sopra sono quelli fissati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 smi.
33. Sulla base di quanto previsto dalla CA n. 4 del parere del Comitato regionale VIA n. 183 del 01.06.2022, totalmente ripresa nel parere 277 del 13.05.2026, è autorizzata la realizzazione del sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell'ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l'utilizzo di un bio-ossidatore centralizzato (BOC), il quale deve essere attivato qualora il flusso e la composizione del biogas non siano in grado di sostenere la combustione in torcia.
34. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà l'eventuale attivazione del BOC. Analogamente, deve essere comunicata l'eventuale riattivazione della torcia, ove la composizione del biogas torni a condizioni in grado di sostenere la combustione.
35. Il gestore deve procedere alla realizzazione dell'impianto di captazione e trattamento del biogas (torcia e BOC) prima o contestualmente alla realizzazione dei pozzi del biogas.

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

36. Prima dell'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del DL attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.
37. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto di captazione e combustione del biogas, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale dello stesso ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi, che deve comprendere anche la documentazione tecnica relativa all'installazione e alle condizioni di esercizio del BOC.

F. Emissioni in acqua

38. Sono autorizzati i seguenti punti di emissione degli scarichi idrici, come individuati nella pertinente tavola dell'allegato B21 alla scheda B della modulistica AIA:

Sigla Scarico	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m²)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
SF6	Acque reflue industriali	Chimico-fisico, biologico, osmosi inversa, degassaggio, adsorbimento su carbone attivo e trattamento mediante resine a scambio ionico		Collettore Acque Alte Mantovane	NO
SF7	Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche	Vasca IMHOFF		Vassoio assorbente	NO
SF8	Acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato	Sedimentazione e disoleazione	4.430	Scolina che costeggia la strada vicinale via Scalette	NO

39. Sono altresì autorizzati i punti di recapito in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di dilavamento della copertura superficiale finale e per le opere previste (ponti e recinzioni) lungo i canali consortili secondo le prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. n. 6483 del 02.05.2023, acquisita al prot. n. 135399 del 25.02.2026, **Allegato A2** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
40. Le acque meteoriche di dilavamento trattate, scaricate nel punto di emissione SF8, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 smi
41. Le acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, scaricate nel punto di emissione SF6, devono rispettare i limiti allo scarico di cui alla Tabella 3, Colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 smi e i limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS (*)	ng/l	500

(*) Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

42. È vietato il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 smi
43. Le analisi di verifica e di autocontrollo sullo scarico devono essere effettuate e trasmesse secondo le modalità e le frequenze previste dal PMC approvato.
44. I pozzetti di campionamento delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato e dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale destinato alla movimentazione degli autoveicoli devono avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di almeno cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
45. Gli impianti di trattamento di cui alla presente sezione devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 45.1. deve essere redatto un piano di pulizia periodica dei manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta costruttrice dell'impianto in modo da garantirne il migliore funzionamento possibile;

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

- 45.2. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione non manomissibile e avente pagine numerate, in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di trattamento;
- 45.3. le registrazioni delle manutenzioni devono essere riportate sul registro di cui sopra, da tenere a disposizione degli organi di controllo, e devono riportare le seguenti informazioni minime:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
- 45.4. fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato e altri materiali prodotti nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere gestiti secondo la normativa rifiuti.
46. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'impianto di trattamento del percolato, il gestore è tenuto inoltre a rispettare le prescrizioni e condizioni di cui al nulla osta idraulico, **Allegato A1** al presente decreto di cui costituisce parte integrante, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) n. 526 del 12.01.2022, acquisito al prot. reg. n. 15563 del 14.01.2022 e confermato con nota acquisita al prot. n. 187987 del 26.03.2026.
47. È consentito l'utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all'interno dell'installazione e per gli usi descritti nella documentazione di progetto, nel rispetto dei medesimi limiti di cui sopra.
48. Prima dell'avvio dei singoli impianti di trattamento di cui alla presente sezione, il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.
49. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto di trattamento di cui al punto di scarico SF8 il gestore è tenuto a presentare agli Enti interessati il collaudo funzionale degli stessi ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 3/2000 smi.
50. I valori limite allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale sono applicati in condizioni di esercizio ordinario e, pertanto, prima del collaudo funzionale dell'impianto, in fase di esercizio provvisorio, sono da considerarsi valori obiettivo.
51. L'impianto di trattamento del percolato deve essere gestito secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 51.1. i residui derivanti dalle varie fasi di trattamento del percolato – ad esclusione dei fanghi derivanti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico che, sottoposti a solidificazione/stabilizzazione, rispettino i criteri di ammissibilità in discarica di cui al precedente punto 24.2 – devono essere gestiti come rifiuti prodotti dal gestore e inviati ad impianti terzi per lo smaltimento finale;
- 51.2. relativamente ai fanghi provenienti dalla fase di trattamento biologico con sistema MBEOX, la prescrizione di cui al punto precedente si applica fino all'accertamento dell'efficacia del processo di stabilizzazione/solidificazione relativo a tali fanghi, che potrà essere eventualmente verificata solo tramite l'esecuzione di apposita sperimentazione da effettuarsi secondo le modalità che il gestore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale Acque, rifiuti e Bonifiche (che potrà avvalersi di ARPAV per tale valutazione); fino a tale accertamento, inoltre, è vietata la commistione di tali fanghi con i fanghi prodotti dalla fase di pretrattamento chimico-fisico.

G. Controlli e monitoraggi ambientali

52. Il gestore è tenuto a trasmettere, entro **60 giorni** dalla notifica del PAUR, una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato al presente provvedimento, nonché alle richieste di integrazioni espresse da ARPAV e riportate nel parere prot.n. 33036 del 11.04.2023, acquisito al prot. n. 195694 del 11.04.2023. Nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato, risulta vigente il PMC Rev. 03 del 12.03.2023, trasmesso con nota recepita al prot. n. 140541 del 14.03.2023.
53. La revisione del PMC di cui sopra dovrà altresì prevedere il monitoraggio dei composti PFAS anche nei flussi di residui derivanti dal trattamento (in particolare fanghi e materiali filtranti esausti).
54. Il panel analitico previsto dal monitoraggio monte/valle del corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di trattamento del percolato di discarica di cui alla Condizione Ambientale n. 6 del Parere del Comitato VIA n. 277 del 13.05.2026, dovrà essere integrato con riferimento ai parametri di monitoraggio della qualità delle acque per uso irriguo/umano. Si evidenzia al Gestore che la Condizione Ambientale n. 6 potrà essere ottemperata anche mediante recepimento del monitoraggio richiesto all'interno dell'aggiornamento del PMC richiesta nell'Allegato A all'AIA, nei termini ivi previsti.
55. Nell'ambito delle verifiche di conformità dei rifiuti in conto proprio conferiti in discarica identificati dai codici EER 191004, 191212 e 191006, il gestore è tenuto ad eseguire:

ALLEGATO A al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

- 55.1. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Alluminio metallico e Zinco metallico con le seguenti frequenze di campionamento:
- EER 191004 e 191212: almeno 3 campioni ogni 15.000 t di rifiuto conferito e comunque almeno un campione ogni tre mesi;
 - EER 191006: 1 campione ogni 5 carichi in ingresso fino ad un massimo di un campione al giorno.
- Il limite da rispettare, in termini ponderali, è del 1% sia per il parametro Alluminio metallico sia per il parametro Zinco metallico;
- 55.2. le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Idrocarburi totali e Idrocarburi C10-C40, con la frequenza di 1 campione ogni 5 carichi in ingresso, fino ad un massimo di 1 campione al giorno; qualora il parametro Idrocarburi dovesse superare il valore di 1000 mg/kg, dovranno essere ricercati i marker di pericolosità;
- 55.3. il test di ecotossicità relativo alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, con una frequenza di esecuzione del test in questione pari ad una volta ogni 3 mesi, da applicarsi ad ogni diversa tipologia dei rifiuti in conto proprio conferita di ogni diversa provenienza (per il CER 191212 sono da valutare distintamente la frazione fine e grossolana, conferite separatamente).

Trascorsi 12 mesi dall’inizio dei conferimenti in discarica del rifiuto di cui al codice EER 191006, la frequenza di campionamento potrà essere ridotta, su istanza del gestore e previo assenso degli Enti di controllo sulla base degli esiti delle verifiche già effettuate, fino alla frequenza di campionamento relativa ai codici EER 191004 e 191212.

56. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Sorgà (VR).
57. Il gestore è tenuto a predisporre un adeguato piano di monitoraggio periodico dell’impatto acustico, volto a verificare il rispetto dei limiti acustici, da concordare con ARPAV e da riportare nel PMC della discarica.
La valutazione di impatto acustico dovrà essere redatta secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). I risultati delle misure dovranno essere corredati dei fattori di incertezza valutati secondo le indicazioni della norma UNI/TR 11326.
58. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, commi 3 e 11 bis, del D. Lgs. n. 152/2006 smi, l’ARPAV effettuerà – con oneri a carico del gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
59. Con periodicità almeno annuale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali i tipi ed i quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003 smi. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
60. Il gestore deve inoltre presentare alla Provincia di Verona e ad ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull’ecotassa).
61. Il gestore deve comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, alla Provincia di Verona e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa la revisione di cui al punto 52, deve essere assentita da parte di questa Amministrazione, acquisiti i pareri di Provincia ed ARPAV.

H. Garanzie finanziarie

62. Prima dell’avvio dell’attività di conferimento dei rifiuti nei lotti allestiti e collaudati, il gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona idonee garanzie finanziarie previste dall’art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 smi, in conformità al PEF approvato.
63. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze.
64. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie l’importo delle stesse potrà essere ricalcolato, nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014, su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché queste ultime siano complessivamente congruenti, relativamente al periodo considerato, con quelle previste dal Piano finanziario approvato con il presente provvedimento e fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

65. L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post-operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del PEF.

I. Disposizioni finali

66. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto – Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, Provincia, ARPAV e Comune di Sorgà, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
67. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
68. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
69. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al D. Lgs. n. 36/2003 smi. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026**AIPo**
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le Regione del Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Pec: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E,p.c.
Spett.le Rottami Metalli Italia – RMI s.p.a.
PEC: rmi@cert.rmispaspa.com

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: Polizia Idraulica – Canale Acque Alte – Comune di Sorgà (VR). Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta del Comune di Sorgà (VR).
Ditta Rottami Metalli Italia – RMI spa.
Procedura di autorizzazione unica regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n.152/2006 e s.m.i., della L.R. n.4/2016 e della DGR n.568/2018.
Codice Progetto 63/2020.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio,

VISTO

- Il Testo Unico R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- le norme di attuazione del P.A.I. legge 18/05/1989 n.183;
- la rimodulazione del progetto, Compatibilità idraulica a firma del Geologo Pietro Zangheri iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n. 286 e gli elaborati grafici-in data 02/2021 (elaborato U ed elaborato B.19a firma del progettista Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
- che l'attività descritta nell'istanza non aumenta il livello di rischio e non comporta ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;
- che l'attività proposta non modifica l'assetto idraulico e l'evoluzione morfologica dell'alveo fluviale;
- che la portata degli scarichi delle acque non porta turbativa al libero deflusso delle acque del canale Acque Alte;

per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai soli fini idraulici

al progetto di scarico nel Canale Acque Alte di acque proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, della recinzione e della siepe di mascheramento della discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà (VR), come indicate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale
Ufficio Operativo di Mantova
Responsabile: Ing. Marcello Moretti
Referente: geom. Alfredo Pernarella –
alfredo.pernarella@agenziapo.it

Vicolo Canove, 26 – 46100 Mantova
Tel. 0376320461
www.agenziainterregionalepo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

1

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

Il presente nulla-osta è rilasciato esclusivamente sotto il profilo idraulico e non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto (ambientale, urbanistico, ecc.), ed all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. le opere dovranno essere conformi al progetto in data febbraio/2021 (elaborato U - Tav. B.19) a firma dei progettisti Arch. Maurizio Longhini iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 961 e dall'Arch. Andrea Treu iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Vicenza al n. 1517;
2. durante i lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per il consolidamento della sponda d'argine ed una volta completata la posa della tubazione, la stessa dovrà essere ripristinata con una scogliera in massi intasati con calcestruzzo collocata lungo la riva pendente ed a cavallo della tubazione stessa al fine di evitare erosioni dovute alle acque scaricate ed alle piene del canale Acque Alte;
3. qualsiasi eventuale variazione sia apportata in futuro all'opera dovrà preventivamente essere autorizzata dallo Scrivente;
4. resta assolutamente vietato l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa, anche minimamente, alterare forma, altezza e dimensioni della sponda del Canale Acque Alte;
5. qualora per piene del Canale Acque Alte e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alle opere in progetto, nel tratto corrente lungo la sponda orografica e le superfici arginali, la Società Rottami Metalli Italia spa, non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione;
6. ogni danno alle proprietà demaniali dovranno essere ripristinati con cura e carico del richiedente;
7. eventuali danni inerenti o conseguenti l'esercizio dello scarico e provocati al libero deflusso dell'acqua, alla sponda del canale o alla pista di servizio dovranno essere immediatamente risarciti a totale carico della Ditta richiedente;
8. la Società Rottami Metalli Italia spa, si obbliga, ai fini richiesti nell'istanza a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
9. qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società Rottami Metalli Italia spa, dovrà impegnarsi, su richiesta dello scrivente Ufficio, di operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n° 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904 e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge.

È fatta, inoltre, salva ogni determinazione in materia ambientale ed antinquinamento degli organi competenti, con particolare riguardo ai D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Gaetano La Montagna)

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

MM/AP/ap

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026



Spett. le
Regione Veneto
Area Tutela e sviluppo del territorio
Direzione Ambiente, Supporto Giuridico Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli – Cannaregio, 99 30121 Venezia

PEC: valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Mantova,

Prot. n.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 1111/2020A/A
Allegati:

Oggetto: ROTTAMI METALLI ITALIA (R.M.I.) S.p. A. (con sede legale in Via Galileo Galilei, 19 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) – Progetto di discarica in conto proprio per rifiuti speciali non pericolosi in località de Morta del Comune di Sorgà in Provincia di Verona. Sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con deroghe.
Comune di localizzazione: Sorgà (VR).
Comuni interessati: San Giorgio Bigarello, Castel D’Ario (MN).
Codice progetto 63/2020.
Provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, L.R. n.4/20216, D.G.R. n.568/2018, rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n.1 del 11/01/2023.
Istanza di rinnovazione in esecuzione alla sentenza del TAR Veneto n.14/2025.

Come da accordi per le vie brevi, lo scrivente Ufficio;

VISTO

- il Testo Unico R.D. n.523 del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche e la polizia delle Acque Pubbliche;
- la nota prot. n. 139225 in data 27/02/2026 della Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso Unità Organizzativa Valutazioni Impatto Ambientale;

CONSIDERATO

- che allo stato attuale non risultano modifiche all’assetto idraulico ed all’evoluzione morfologica dell’alveo fluviale del canale Acque Alte;

si ribadisce Il nulla osta idraulico prot. n. 526 del 12/01/2022 espresso da AIPO Ufficio di Mantova.

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

Il nulla osta sopra indicato è rilasciato esclusivamente ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi ed eventuali altre autorizzazioni da emettersi in conformità alle normative relative alla pubblica incolumità, circolazione stradale, ordine pubblico, sicurezza, antinfortunistica, assistenza sanitaria, igiene e sanità, ambiente.

Il parere di quest'ufficio è, infatti, da considerarsi endoprocedimentale per l'emissione delle autorizzazioni necessarie per legge per l'effettuazione delle attività richieste.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Ing. Gaetano La Montagna)

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO A1 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo:	187897	del:	26/03/2026
Oggetto:	conferma parere idraulico		
Mittente:	AIPO		
Numero allegati:	1		
Nome file allegati:	conferma parere idraulico.pdf.p7m		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 18220 del 09/09/2026

**CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE**

Prot. N. 6483

Verona, 02/09/2023



Spett.le Società:

**ROTTAMI METALLI ITALIA Spa
C/O Legale Rapp. Franco Sesso**

 ambiente@rmispa.com
 andreatreu@ripaengineering.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Pratica n. 43969/2022Premesso che il Richiedente sottoelencato di seguito denominato *Concessionario*,

Ditta	C.F.	Indirizzo res.	Cap	Comune	Prov.
ROTTAMI METALLI ITALIA SPA	03714080235				

con domanda pervenuta in data 17/10/2022, prot. n. 11795, ha chiesto la seguente autorizzazione idraulica per:

Pratica n. 43969/2022 - Parere Autorizzazione idraulica per la realizzazione di scarichi di acque meteoriche laminate, di una recinzione a 5,00 metri dal ciglio spondale di riferimento e di un ponte carrabile (tutti interferenti con corsi d'acqua privati) a servizio di un'area destinata a discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località De Morta nel Comune di Sorgà.

Totale canone annuo: € 0,00**Esaminata** la documentazione presentata;**Vista** la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3260 del 15 novembre 2002 (delega amministrativa della Regione Veneto ai Consorzi di Bonifica per la gestione del Demanio Idrico);**Vista** la Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2510 dell'8 agosto 2003;**Visti** il R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni;**Visto** lo Statuto consorziale;**Ritenuta** la richiesta di autorizzazione ammissibile;**SI AUTORIZZA**

quanto richiesto, ai soli ed esclusivi fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati o Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari e subordinatamente all'accettazione ed osservanza delle condizioni di seguito riportate.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

Condizioni Particolari:

- 1) La Ditta potrà eseguire quanto realizzato solamente a seguito di un incontro in loco con il personale del Reparto Manutenzioni Zona Sud, in cui verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per il rispetto di quanto prescritto, e per concordare la corretta quota posa del manufatto del ponte carrabile da realizzare. La richiesta di sopralluogo congiunto dovrà avvenire in sede di invio della documentazione di INIZIO LAVORI.

Condizioni Tecniche, Costruttive e di Gestione

- 2) La ditta dovrà realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati di progetto presentati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile delle condizioni statiche delle opere e di eventuali manomissioni al corso d'acqua interessato ed ai manufatti idraulici esistenti.
- 3) I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali. Resteranno a carico della ditta tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente autorizzazione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il Consorzio.
- Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dall'Ufficio Manutenzioni del Consorzio.
- 4) Nessuno scarico potrà essere immesso nel corso d'acqua limitrofo e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere effettuate senza la preventiva autorizzazione.
- 5) La ditta richiedente dovrà limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo.
- 6) La ditta dovrà ripristinare, al termine dei lavori, l'originario stato dei luoghi e sgomberare eventualmente l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature.
- 7) La ditta è tenuta ad eseguire, in forma continuativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.
- 8) Il volume di invaso complessivo delle acque meteoriche, provenienti dalla superficie scolante di mq. 119.706 non dovrà essere inferiore a mc. 5.405, per quanto attiene le vasche di laminazione, il loro fondo dovrà essere mantenuto ad una quota di almeno 50 cm maggiore rispetto alla massima escursione della falda freatica riscontrata in sede esecutiva.
- 9) Sono previsti n. 3 punti di scarico, per una portata complessiva di 60 l/s, così suddivisa:
- Scarico n. 1: 33 l/s (tubo diam. 160 mm.)
 - Scarico n. 2: 24 l/s (tubo diam. 160 mm)
 - Scarico n. 3: 2 l/s (tubo diam. 100 mm.)
- 10) La parte terminale delle tubazioni di scarico nel rispettivo scolo di recapito dovrà essere sagomata in linea con la sponda e, la sponda stessa, dovrà essere rivestita, se necessario, in pietrame trachitico di opportuna pezzatura, per ml. 2.00 a monte ed a valle del tubo di scarico, senza produrre restringimenti di sezione.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

- 11) La ditta dovrà lasciare sempre libera una fascia di mt. 5,00 dal ciglio dello scolo interessato e dovrà consentire sempre l'accesso ed il transito del personale e dei mezzi operativi del Consorzio e gli eventuali lavori di manutenzione.
- 12) La fascia di rispetto potrà essere utilizzata per il deposito del materiale proveniente dallo scavo o, in alternativa, la ditta dovrà mettere a disposizione, nei tempi e nei modi richiesti, un mezzo per il trasporto a rifiuto del materiale scavato.
- 13) La ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene del corso d'acqua interessato.
- 14) La ditta dovrà comunicare al Consorzio, a mezzo lettera o fax, la data di inizio e fine lavori.

Condizioni Amministrative e di Legge

- 1) **A garanzia dei lavori oggetto di autorizzazione dovrà essere prodotta una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa, a prima richiesta), a favore del Consorzio, dell'importo di Euro 50.000 (euro cinquantamila/00). La polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e potrà essere svincolata solo dopo l'avvenuto accertamento, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione degli stessi.**
- 2) L'autorizzazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del Consorzio – ciò sia ritenuto necessario per motivi di interesse idraulico o generale, senza che la ditta richiedente possa accampare diritti o compensi di sorta.
- 3) Nel caso in futuro, a seguito di nuove opere di bonifica e/o lavori di manutenzione straordinaria, sul collettore interessato dai lavori in oggetto, si dovessero rendere necessarie modifiche e/o spostamento delle opere autorizzate, ciò dovrà essere fatto a cura e spese della ditta che sottoscrive il presente atto a conferma dell'impegno assunto in proprio ed a nome di eventuali futuri aventi causa. In caso di inadempienza si interverrà d'ufficio con addebito delle spese, alla cui riscossione, si procederà con le norme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.
- 4) L'autorizzazione è rilasciata a tutto rischio e pericolo della ditta richiedente ed il Consorzio non sarà mai nè verso di essa, nè verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera autorizzata. A tale scopo la ditta, con la firma per accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.
- 5) La ditta è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di proprietà entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo dell'autorizzazione ai nuovi proprietari, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunti con la presente verso il Consorzio.
- 6) Oltre alle condizioni contenute nel presente atto la ditta è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8.5.1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica e, in particolare, dei D. L. Vo n. 152/1999.
- 7) Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente sono a carico della ditta.



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE

- 8) Il presente provvedimento dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Ing. Andrea De Antoni

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano De Pietri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento o ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

La ditta dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa autorizzazione. Per rendere efficaci gli obblighi di cui al presente provvedimento, copia dello stesso dovrà essere allegato agli atti notarili di eventuali futuri passaggi di proprietà. A conferma sottoscrive il presente atto, consapevole che l'inosservanza anche di una sola delle sopra elencate prescrizioni ne comporterà la revoca.

Verona, li 12/05/2023


La ditta
(firma leggibile)